

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Il Rappresentante Legale

Gabriele Paziienza

ATTO DI DIFFIDA

Rivolto a ai sigg. ri

CARMAGNOLA MAURO

Nato a, il Torino, 16/09/1960.

C.F. CRMMRA60P16L219C

Residenza Almese, prov., di Torino, via Musine n. 38/8.

GRASSI RENATO.

Nato a, il Messina, 13/04/1940.

C.F. GRSRNT40D13F158X.

Residenza Messina, via della Libertà n. 347,

individuati entrambi quali Soci ed inoltre quale Segretario Amministrativo l'uno (Carmagnola) e Segretario Politico l'altro (Grassi) di una sedicente "Democrazia Cristiana" con uso di simbolo "scudo crociato con scritta libertas".

*

Quale rapp.te legale del Partito della Democrazia Cristiana, con sede provvisoria in Bologna, alla via Titta Ruffo, 7;

giusta deliberazione all'unanimità dei componenti della Direzione nazionale convocata d'urgenza nella seduta del 15/5/2021;

il sottoscritto

PAZIENZA GABRIELE

Nato a, il San Severo, l'8/8/1952

C.F. PZNGRL52M08I158B.

Residenza Termoli (prov. di Campobasso), via Arno 118/A

premette considera, rileva e intima quanto segue.

IN PREMESSA.

Come loro signori sanno, dopo le note sentenze della Corte di cassazione che, incidentalmente, hanno ritenuto mai sciolto il Partito scrivente, vi è stato l'impegno comune a conseguire la continuità giuridica di questo chiedendo e ottenendo giudizialmente, in sede di volontaria giurisdizione, i provvedimenti necessaria alla riconvocazione degli Organi associativi.

Loro signori sanno anche che, nelle alterne vicende degli ultimi anni:

- all'esito del congresso svoltosi in data 14/10/2018, gli stessi sono stati dapprima eletti, rispettivamente, segretario politico (Grassi) e segretario amministrativo (Carmagnola, succeduto a Nicola Troisi);
- successivamente, l'Assemblea dei Soci, convocata in data 12 ottobre 2019, ha dichiarato nullo il Congresso che li ha eletti, ciò per un vizio di procedura;
- per effetto di tale richiamata deliberazione, agli stessi e a quanti altri eletti negli organi statutariamente eleggibili immediatamente dal Congresso (Consiglio nazionale e Collegio dei probiviri) e successivamente dal Consiglio Nazionale (Direzione nazionale), è stato impedito di

operare, tanto nella vita associativa che nelle relazioni esterne, qualificandosi titolari delle cariche occupate fino a quel momento e, soprattutto, esercitarne i relativi poteri.

Sono soprattutto consapevoli, loro signori, che per potere conservare la validità del Congresso del 14/10/2018, nonostante la contraria volontà assembleare del 12/10/2019, avrebbero dovuto contestarla dinanzi ad un giudice, piuttosto che tentare di impedire lo svolgimento di un nuovo Congresso, al quale avrebbero fatto bene a partecipare se così impazienti di governare il Partito.

Loro signori forse non sanno, invece, facendosi assenti in tutte le assise associative successive, sebbene puntualmente e formalmente convocati, che l'Assemblea dei Soci del 10/09/2020 ha stabilito che chi non avesse rinnovato l'adesione entro lo stesso anno, avrebbe perso la qualità di Socio: dunque, sarebbe decaduto dall'esercizio dei diritti e le facoltà alla stessa connessa, come meglio specificate nello Statuto e nei regolamenti congressuali.

IN CONSIDERAZIONE.

Su questo sfondo devono essere qualificati i seguenti fatti che giustificano le conclusioni del presente atto:

- ✓ apertura non autorizzata di sedi fisiche;
- ✓ deliberazioni nulle di nomina di Commissari regionali;
- ✓ gestione non autorizzata di un sito internet www.democraziacristiana.cloud del Partito scrivente;
- ✓ autorizzazione in carenza di potere alla apertura di pagine internet regionali (www.democraziacristianasicilia.it);
- ✓ deliberazioni nulle riguardanti espulsione illegittima dei Soci sigg. Nino Luciani e altri;
- ✓ diffide al Segretario Politico dello scrivente Partito e al Coordinatore regionale della Sicilia, entrambi legittimamente incaricati, ad interrompere le attività poste in essere dagli stessi e in esercizio delle loro cariche, qualificandole abusive mediante prospettazione di uno status associativo inesistente e comunque deformato;
- ✓ diffusione, attraverso le pagine dei detti siti internet e a mezzo mail, di gruppi whatsapp e di pagine facebook delle suddette aperture, delle deliberazioni e delle diffide, fino all'ultima che tuttora appare pubblicata nella prima pagina del sito www.democraziacristiana.cloud.

Troveranno considerazione in altra sede, per via delle iniziative che saranno intraprese autonomamente dai singoli danneggiati, la persistente diffamazione operata da un sodale di detta sedicente Democrazia Cristiana ai danni del Segretario Politico dello scrivente Partito e, da ultimo, del Coordinatore regionale della Sicilia.

IN RILIEVO.

I suddetti fatti hanno tutti indubbio rilievo penale e, in ogni caso, consentono a chi scrive di azionare civilmente la richiesta di provvedimenti d'urgenza volti a inibire il perpetrarsi dei comportamenti che li originano: dalla chiusura di siti internet e delle pagine facebook al divieto di utilizzare nelle comunicazioni la denominazione Democrazia Cristiana e il simbolo a questa correlato.

Rilevano penalmente:

- come sostituzione di persona, reato contemplato nella norma all'art. 494 c.p., sanzionato con la pena fino ad un anno di reclusione, le attività poste in essere nell'esercizio delle cariche che loro signori continuano ad attribuirsi e soprattutto attribuiscono (in particolare quelle di commissari regionali e comunali), inducendo in errore coloro che con essi si relazionano sulla effettiva rappresentatività, organizzazione attività del Partito scrivente;
- come diffamazione a mezzo di mass-media, reato contemplato nella norma all'art. 595 c.p., sanzionato con la pena fino a due anni di reclusione nel caso specifico, la diffusione a mezzo siti internet, pagine facebook e mail di notizie di comportamenti del Segretario Politico dello

scrivente Partito e del Coordinatore regionale della Sicilia, qualificati artatamente, dunque con il fine di nuocere agli stessi, come abusivi senza esserlo.

Rappresenta perfettamente il periculum in mora che può ben giustificare la richiesta e concessione dei provvedimenti d'urgenza sopra accennati, già lo sviamento che ne deriva dai comportamenti qui contestati, tanto nella propaganda e nel proselitismo che nei rapporti con i mezzi di informazione e, al momento del voto, con l'elettorato.

Ciò, rimanendo in disparte che i medesimi provvedimenti potrebbero essere invocati dai Soci che attualmente rivestono rispettivamente la carica di Segretario Politico e quella di Coordinatore regionale della Sicilia, quali persone fatte oggetto della persistente diffamazione operata da un noto sodale della sedicente organizzazione politica.

Quanto espresso in premessa, quindi considerato e rilevato in successione, costringe lo scrivente Partito a rivolgere, per il tramite del sottoscritto suo rappresentante legale, ai sigg. ri Carmagnola Mauro e Grassi Renato, come in epigrafe meglio individuati, formale e sostanziale

DIFFIDA

- o dal volere continuare a qualificarsi pubblicamente come Soci e incaricati della Democrazia Cristiana;
- o dal non volere ridenominare la loro organizzazione e, in conseguenza di ciò, le articolazioni della stessa territoriali, fisiche e web diversamente e, in ogni caso, di modo che non siano riconducibili alle attività e alla storia del Partito scrivente;
- o dal non volere usare un simbolo che non sia riconducibile alle attività e alla storia del Partito scrivente;
- o dal non volere restituire le chiavi di accesso e di gestione del sito internet del Partito scrivente come sopra specificato;
- o dal non volere rimuovere, in attesa della detta restituzione, qualsiasi riferimento nelle pagine web che riporti la denominazione Democrazia Cristiana e il simbolo sopra descritto nonchè faccia riferimento, alterandone la verità a qualificandola come abusiva, alle attività dello scrivente Partito;

Agli Intimati

ASSEGNA

una settimana dal ricevimento della presente per adempiere integralmente a quanto loro intimato;

PREAVVISA

per il caso in cui avranno manifestato, anche tacitamente, di non volere adempiere, l'avvio delle iniziative necessarie o solo opportune al conseguimento degli effetti auspicati con le attività intimate, con i procedimenti d'urgenza previsti nell'ordinamento e presso tutte le sedi competenti: amministrative (Ministero dell'interno, Polizia postale e Garante della Privacy) e giudiziarie (Procura della Repubblica e Tribunale civile).

Bologna, 21/05/2021

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Gabriele Pazienza

